

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge in materia di ricostruzione dei fabbricati distrutti dagli eventi bellici trae origine da una polemica di natura interpretativa che verso la fine della quarta legislatura sorse fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro, sfociando nel quesito al Consiglio di Stato, il quale espresse il suo parere in analogia con l'interpretazione del Ministero del tesoro e, quindi, in netto contrasto con l'interpretazione del Ministero dei lavori pubblici.

Trattasi del secondo e del terzo comma dell'articolo 23 della legge 13 luglio 1966, n. 610, « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » e, precisamente, della decorrenza del contributo statale trentennale, sotto forma di contributo rateale oppure di concorso dello Stato nell'ammortamento del

mutuo che i sinistrati contraggono con l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

Dagli atti parlamentari risulta che i predetti due commi furono proposti sotto forma di emendamento proprio dal Governo; da tali atti risulta testualmente che « questo emendamento è stato presentato dal Governo nell'intento di eliminare finalmente tutte le controversie che fino ad oggi sono sorte, ed a questo scopo in esso si fa specifica menzione del certificato di regolare esecuzione ».

Evidentemente il Governo intendeva effettivamente eliminare le controversie a partire dalla data di entrata in vigore della legge allora in corso di approvazione, nel senso che i nuovi e maggiori benefici previsti da tale legge si applicavano soltanto ai sinistrati che avevano iniziato i lavori di ricostruzione dopo il 1° luglio 1965, mentre la

decorrenza sancita dal secondo e dal terzo comma del succitato articolo 23 doveva essere applicata per tutti i decreti ancora da emettere alla data di entrata in vigore della legge medesima, in quanto le prescrizioni di tali due commi non costituivano nè nuovi, nè maggiori benefici.

È notorio che il Ministero dei lavori pubblici e, precisamente, l'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, all'epoca della polemica sulla tesi interpretativa per l'applicazione del controverso articolo 23, prospettò testualmente quanto appreso alla Ragioneria centrale del medesimo Ministero: « Premesso che le prescrizioni di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 23 non possono essere considerate nuovi e maggiori benefici, in quanto riguardano la decorrenza dei contributi statali stabilite finalmente per legge, si è riconosciuta la necessità, stante i dubbi cui l'applicazione di tale nuova regolamentazione dà luogo, di sentire il Consiglio di Stato, al quale sono stati illustrati i vari quesiti circa le controverse tesi interpretative ».

Il Consiglio di Stato ha, poi, espresso il parere secondo il quale anche la decorrenza del contributo statale trentennale va applicato soltanto a quei sinistrati che hanno iniziato i lavori dopo il 1° luglio 1965.

Da tale interpretazione restrittiva è poi scaturita tutta una serie di iscrizioni a ruolo da parte dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, a carico di tanti sinistrati che, pur avendo puntualmente versato la loro parte della quota di ammortamento del mutuo contratto, sono ingiustamente ed inevitabilmente trascinati alla forzosa e fallimentare vendita dei fabbricati ricostruiti, e ciò perchè lo Stato, avendo emesso il decreto con ritardo, non ha corrisposto il suo concorso nell'ammortamento del mutuo a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

Dagli atti parlamentari risulta che oltre al succitato emendamento proposto dal Governo, sulla controversa materia fu presentato un emendamento aggiuntivo anche da alcuni membri del comitato ristretto, per cui

devesi effettivamente aver motivo di ritenere che, nell'approvare all'unanimità l'emendamento proposto dal Governo, i legislatori tutti dovettero tenere conto proprio dei decreti da mettere per quei lavori già eseguiti e per i quali l'Istituto mutuante, avendo preteso l'entrata in ammortamento del mutuo contratto, già da allora minacciava le vendite all'asta dei fabbricati ricostruiti.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio ad una incresciosa ed equivoca situazione nella quale sono stati trascinati proprio quei sinistrati che ebbero l'infelice ventura di eseguire la ricostruzione nel triste periodo della congiuntura.

Peraltro va riconosciuto che, indipendentemente dai cavilli interpretativi, lo Stato deve ovviamente corrispondere il contributo trentennale dall'epoca di ultimazione dei lavori e, quindi, dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, e non dall'epoca di emissione del decreto di concessione.

Tale riconoscimento trova conferma nel fatto che, pur non avendo le precedenti leggi in materia mai chiarito la succitata questione della decorrenza del concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, gli organi dello Stato hanno sempre applicato la decorrenza ora sancita nell'articolo 23, ad eccezione dell'ultimo periodo « congiunturale », periodo questo che ha poi provocato l'intervento del legislatore per l'istituzione della apposita norma di legge sancita nel citato articolo.

Le evidenti ragioni di giustizia collocano il presente disegno di legge fra quelli che richiedono l'immediato intervento del Parlamento, sia per eliminare le gravi sperequazioni originatesi e sia per risolvere concretamente e responsabilmente quelle catastrofiche situazioni finanziarie nelle quali tanti sinistrati sono stati trascinati per quei banali equivoci burocratico-amministrativi, dovuti alle controverse tesi interpretative.

Allo scopo di dare, pertanto un'interpretazione autentica alla succitata norma controversa, si sottopone all'approvazione del Senato il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I contributi statali previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 23 della legge 13 luglio 1966, n. 610, si intendono decorrenti in ogni caso dalla data di ultimazione dei lavori, unificando così le decorrenze previste dai due commi sopra citati.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1966, n. 610.